



Ministero dell'istruzione e del merito

Decreto concernente la sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla legge 19 febbraio 2025, n. 22

IL MINISTRO

- VISTA** la legge 19 febbraio 2025, n. 22, recante *«Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale»*, e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»*, e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*;
- VISTA** la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *«Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante *«Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»*;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *«Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»*;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»*;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *«Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;*
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante *«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;*
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;*
- VISTA** la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante *«Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»;*
- VISTO** il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;*
- VISTO** il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante *«Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026»*, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che adotta il *«Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»* e ss.mm.ii.;
- VISTA** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, avente ad oggetto *«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;*
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la *«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;*
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, avente ad oggetto il *«Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;*
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente ad oggetto il *«Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a*



Ministero dell'istruzione e del merito

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente ad oggetto il «*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente ad oggetto «*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante il «*Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «*Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*»;

VISTA la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le «*Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici*» e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, concernente le «*Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti tecnici*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 ottobre 2010, n. 211, avente a oggetto il «*Regolamento recante «indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011 n. 5669, recante le «*Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «*Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 marzo 2015, recante «*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno*



Ministero dell'istruzione e del merito

dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 744, recante le «*Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*»;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, recante «*Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale*»;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, di adozione del modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del modello del curriculum dello studente;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, di adozione delle «*Linee guida per l'orientamento*», relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, di adozione delle «*Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*»;
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea n. 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14, di adozione dei modelli di certificazione delle competenze;
- VISTA** l’ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3, recante «*Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado*»;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 9 dicembre 2025, in corso di registrazione, recante le nuove «*Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*»;
- VISTO** il decreto 10 dicembre 2025, n. 249, di costituzione del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4, comma 5 della legge 19 febbraio 2025, n. 22;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2025, n. 22, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo



Ministero dell'istruzione e del merito

svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico 2025/26, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte, e sono definiti i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete;

- CONSIDERATO** altresì, che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 febbraio 2025, n. 22, con lo stesso decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi;
- ACQUISITO** il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) reso nella seduta n. 158 del 18 dicembre 2025, con riferimento al quale sono state accolte le richieste di integrazione formulate;
- RITENUTO** in particolare, di accogliere la richiesta del CSPI di citare nelle premesse del presente provvedimento l'ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 e il d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come integrato dal d.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025;
- RITENUTO** altresì, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d) del presente provvedimento, di accogliere la richiesta del CSPI di specificare in maniera più dettagliata il criterio di valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione tecnica;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Per favorire lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti e per migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, una sperimentazione nazionale finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

Articolo 2

(Caratteristiche e finalità della sperimentazione)

1. La sperimentazione è finalizzata:



Ministero dell'istruzione e del merito

- a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa;
- b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;
- c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ora formazione scuola-lavoro) e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;
- d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Articolo 3

(Soggetti destinatari)

- 1. Possono presentare proposte progettuali per partecipare alla sperimentazione di cui all'articolo 1, in risposta ad un apposito Avviso nazionale di selezione pubblica (di seguito "Avviso") emanato dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione:
 - a) scuole dell'infanzia, istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo statali e paritarie, singolarmente o in rete;
 - b) Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, singolarmente o in rete.
- 2. Le proposte progettuali presentate dai soggetti di cui al comma 1 possono prevedere la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze non cognitive e trasversali.

Articolo 4

(Attivazione e durata della sperimentazione)

- 1. La sperimentazione di cui all'articolo 1 si svolge per un triennio e comprende gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Articolo 5

(Requisiti di partecipazione ed elementi della proposta progettuale)

- 1. La candidatura delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1 deve contenere, a pena di esclusione:
 - a) la proposta progettuale presentata secondo le modalità indicate dall'Avviso;



Ministero dell'istruzione e del merito

- b) la delibera di approvazione della proposta progettuale da parte del collegio dei docenti della scuola (o delle scuole della rete);
 - c) nel caso di candidatura presentata da parte di una rete di scuole, l'accordo di rete o l'impegno a costituirsi in rete (con perfezionamento della candidatura a seguito di autorizzazione).
2. Le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche dovranno contenere i seguenti elementi, oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 7:
- a) descrizione sintetica della proposta progettuale (obiettivi, attività previste e risultati attesi);
 - b) modalità di individuazione dei destinatari delle attività, in particolare il numero e le caratteristiche di studenti e/o classi/sezioni coinvolte nella sperimentazione;
 - c) competenze non cognitive e trasversali di cui si intende favorire lo sviluppo con le attività progettuali, prestando particolare attenzione all'accessibilità a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali;
 - d) metodologie didattiche attive, partecipative e innovative che si intendono utilizzare per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali;
 - e) soggetti partner, loro ruolo e ambiti di intervento nel partenariato;
 - f) modalità di integrazione delle attività di sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle pratiche di insegnamento, nel curriculum, nella progettazione didattica e formativa della scuola (o delle scuole della rete);
 - g) criteri e strumenti che si intendono adottare per la rilevazione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;
 - h) modalità di monitoraggio (in itinere e finale), valutazione, rendicontazione dei risultati raggiunti in termini di effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
3. All'atto della candidatura le istituzioni scolastiche possono, inoltre, descrivere il contesto di riferimento e i bisogni emergenti e valorizzare eventuali esperienze pregresse della scuola (o delle scuole della rete) nella realizzazione di attività progettuali e formative connesse al tema dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali.

Articolo 6

(Modalità di presentazione delle proposte progettuali)

- 1. La proposta progettuale volta alla partecipazione alla sperimentazione di cui all'articolo 1 è presentata secondo le modalità individuate nell'Avviso.
- 2. Le proposte progettuali presentate secondo le modalità di cui all'Avviso e aventi i requisiti di cui al precedente articolo 5 verranno acquisite nel rispetto del principio di trasparenza.

Articolo 7

(Selezione delle proposte progettuali)

- 1. La selezione delle proposte progettuali pervenute entro i termini fissati dall'Avviso è effettuata da una apposita Commissione tecnica.
- 2. La Commissione procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e successivamente valuta le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:



Ministero dell'istruzione e del merito

- a) coerenza complessiva della proposta progettuale con le finalità della sperimentazione;
 - b) grado di adeguatezza della proposta progettuale con riferimento ai singoli elementi caratterizzanti;
 - c) esperienza pregressa in attività progettuali e formative realizzate sul tema delle competenze non cognitive e trasversali;
 - d) operatività della scuola/rete di scuole in un contesto socio-demografico complesso, caratterizzato da evidenti tassi di dispersione implicita ed esplicita, profili di studenti a rischio di insuccesso formativo e fragilità nei livelli di apprendimento.
3. Per quanto riguarda il criterio di cui al precedente comma 2, lettera d), con riferimento alle proposte progettuali di scuole appartenenti al primo e al secondo ciclo di istruzione la Commissione assegna il punteggio in base ad informazioni fornite direttamente dall'INVALSI, senza necessità che venga fornita documentazione in merito. Con riferimento alle proposte progettuali presentate da scuole dell'infanzia e da Centri provinciali per l'istruzione degli adulti la Commissione tecnica assegna il punteggio in base alle informazioni desunte dalla descrizione del contesto di riferimento e dei bisogni emergenti fornita dalle istituzioni scolastiche in fase di candidatura.
 4. La Commissione ha a disposizione 100 punti da assegnare alle proposte progettuali presentate. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.
 5. La partecipazione alla sperimentazione delle istituzioni scolastiche la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Articolo 8

(Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. Compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, le istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano possono presentare proposte progettuali ai sensi del presente decreto.

Articolo 9

(Monitoraggio)

1. Per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito Comitato tecnico-scientifico.
2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Articolo 10

(Disposizioni finali)



Ministero dell'istruzione e del merito

1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né variazione delle dotazioni organiche.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.

IL MINISTRO
prof. Giuseppe Valditara